



N.1433
UNI EN ISO 9001:2008



Disciplinare di gara

Codice CIG lotto 1 Z9024204EB IIS LEARDI

Codice CIG lotto 2 ZD62420623 ITA LUPARIA

Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2, lett. B) del D.vo 50/2016 e s.m.i per l'affidamento del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack e alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici all'interno della sede dell' Istituto Superiore statale "Leardi" Via Leardi n. 1 15033 Casale Monferrato (AL) e presso l' ITA "Luparia" di fraz. San Martino di Rosignano 15030 Rosignano Monferrato, Via Luparia n. 14.

ISTITUTO d'ISTRUZIONE STATALE "LEARDI" - Codice M.I.U.R.: ALIS01300R - C.F.: 91021500060
VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - TEL. 0142452031 - TEL./FAX 014276136
E-Mail: alis01300r@istruzione.it - P.E.C.: alis01300r@pec.istruzione.it - Sito Web: <http://www.istitutoleardi.it>

ISTITUTO TECNICO per l'AGRICOLTURA STATALE con CONVITTO ANNESSO "Vincenzo LUPARIA" - Codice M.I.U.R.: ALTA01301L
VIA LUPARIA, 14 - fraz. San Martino di Rosignano - 15030 ROSIGNANO M.TO (AL) - TEL.: 0142690064 - 0142488214 - Fax. 0142488748
E-Mail: segreteria@luparia.it - Sito Web: <http://www.luparia.it>



Art. 1 - Oggetto della Concessione

Il presente disciplinare di gara, ai sensi di quanto riportato all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, e sm.i l'affidamento del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde, fredde, snack e alimenti preconfezionati presso il l'Istituto Superiore Statale "Leardi" Casale Monferrato (AL) e presso l' ITA "Luparia" di San Martino di Rosignano.

Art. 2 - Durata proroga e rinnovo del contratto di concessione

La concessione oggetto della presente gara ha la durata di **36 mesi**, a decorrere dalla data di aggiudicazione.

L'Amministrazione, durante il periodo di vigenza contrattuale di **tre anni**, effettuerà, con cadenza annuale, verifiche del grado di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction). Nel caso di valutazione positiva di dette verifiche, l'Amministrazione si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, come disposto dal D.lvo 50/2016 e s.m.i., per ulteriori tre anni. Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 3 - Versamento del contributo previsto dall'invito commerciale e disciplinare di gara

La Ditta aggiudicataria dovrà versare all'Istituzione scolastica Istituto Superiore Statale "Leardi" Casale Monferrato per entrambi gli istituti, entro il 30 giugno di ogni anno di validità contrattuale, il contributo annuale pattuito a seguito dell'offerta economica presentata in sede di gara, previsto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara da destinarsi all'ampliamento dell'offerta formativa e alle spese per l'acquisto di materiale informatico e di funzionamento.

Art. 4 - Installazione, conduzione e caratteristiche dei distributori automatici

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire ed installare negli spazi indicati dall'Istituto scolastico entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione , i seguenti distributori automatici:

In merito al **lotto n. 1**:

Il numero dei distributori automatici attualmente in uso presso **IIS "Leardi"** di Casale Monferrato è pari a:

n°6 distributori di bevande calde e **n° 8** distributori misti di cibi e bevande fredde e la loro collocazione è la seguente:

Piano terra: Distr. bevande calde n° 1
Distr. bevande cibi e bevandefredde n° 1
1° Piano Distr. bevande calde n° 4
Distr. bevande cibi e bevandefredde n° 5
Distr. Bio n. 1
2° Piano Distr. bevande calde n° 1
Distr. bevande cibi e bevande fredde n°1



In merito al **lotto n. 2**:

Il numero dei distributori automatici attualmente in uso presso **ITA "Luparia"** di San Martino di Rosignano è pari a:

n° 2 distributori di bevande calde e n° 3 distributori misti di cibi e bevande fredde, n. 1 distributori gelati e la loro collocazione è la seguente:

Ingresso principale Piano terra: Distr. bevande calde n° 1
Ingresso convitto Piano terra: Distr. Bevande calde n° 1
 Distr. bevande snacks e succhi freddi n°2
 Distr. Prodotti misti chewingum, fazzoletti ecc. n.1
 Distr. Gelati vari a periodo n. 1

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e CEI/UNI, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori. Ogni onere per imballo, trasporto, disimballaggio, montaggio, installazione e collaudo è a totale carico dell'impresa. E' a carico dell'impresa, inoltre, l'asportazione dell'imballaggio che dovrà avvenire contestualmente all'installazione e/o collaudo

Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite loro idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità della Ditta aggiudicataria con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le macchine distributrici dovranno garantire l'erogazione dei seguenti prodotti:

- acqua oligominerale naturale, frizzante e/o leggermente frizzante in bottiglie di P.E.T da 0,5 litri;
- bevande fredde preconfezionate;
- bevande calde a base di caffè in grani;
- bevande calde a base di caffè solubile per caffè d'orzo e decaffeinato;
- bevande calde (cioccolata, infusione di tè, latte caldo, cappuccino, camomilla);
- alimenti preconfezionati di qualità, in confezioni singole adatte all'uso immediato, con impressa la data di scadenza del prodotto e l'etichetta degli ingredienti per i consumatori intolleranti.

Ogni distributore automatico dovrà riportare una targhetta con la ragione sociale della Ditta affidataria ed un recapito telefonico a cui rivolgersi in caso di reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce scaduta

Le operazioni di rifornimento dei distributori presso l'IIS "Leardi" di Casale Monferrato dovranno essere effettuate con frequenza giornaliera, entro le ore 9.00 del mattino e entro le ore 13 in caso di rientri pomeridiani per attività programmate, tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti esauriti.

Le operazioni di rifornimento dei distributori presso l'ITA "Luparia" di San Martino di Rosignano dovranno essere effettuate con frequenza giornaliera, entro le ore 9.00 del mattino e entro le ore 15 pomeridiani escluso il venerdì pomeriggio e la giornata del sabato, tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti esauriti.

In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, il Concessionario deve provvedere alla riparazione e/o sostituzione, a proprie spese, massimo entro 24 ore dalla segnalazione.

ISTITUTO d'ISTRUZIONE STATALE "LEARDI" - Codice M.I.U.R.: ALIS01300R - C.F.: 91021500060
VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - TEL. 0142452031 - TEL./FAX 014276136
E-Mail: alis01300r@istruzione.it - P.E.C.: alis01300r@pec.istruzione.it - Sito Web: <http://www.istitutoleardi.it>

ISTITUTO TECNICO per l'AGRICOLTURA STATALE con CONVITTO ANNESSO "Vincenzo LUPARIA" - Codice M.I.U.R.: ALTA01301L
VIA LUPARIA, 14 - fraz. San Martino di Rosignano - 15030 ROSIGNANO M.TO (AL) - TEL.: 0142690064 - 0142488214 - Fax. 0142488748
E-Mail: segreteria@luparia.it - Sito Web: <http://www.luparia.it>



La ditta aggiudicataria potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipatamente comunicazione scritta all' Istituto scolastico che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. E' necessaria la preventiva autorizzazione della Scuola anche in caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o in corso d'appalto.

Oltre alla denominazione e sede del Concessionario, per le bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea poste in distribuzione debbono essere riportate sui distributori in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente le indicazioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Requisiti di conformità

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature dovranno essere:

- rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., del D.P.R. 459/1996 (direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare la norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- munite del marchio CE;
- munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'U.E., es: IMQ;

In ordine specificatamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa quanto segue:

il Concessionario è responsabile nei confronti sia dell'Istituzione scolastica sia dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

Dovrà inoltre:

- osservare le misure generali di tutela definite dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
- rispettare i regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dall'Amministrazione;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale;
- fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

I distributori automatici dovranno:

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- essere di moderna concezione oppure revisionati e/o ricondizionati in ottime condizioni e ultima generazione, al momento dell'installazione e anche in caso di sostituzione nel corso del contratto;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e delle bevande;



- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti o ad altre contaminazioni;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura.
- essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta, compreso il taglio minimo di 0,05 euro. I distributori, oltre alle monete, potranno essere dotati anche di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo similare. La distribuzione di tali supporti sarà onere esclusivo della Ditta aggiudicataria. Le chiavette dovranno essere consegnate a titolo gratuito a chiunque interessato previo pagamento di eventuale cauzione non superiore a € 3,00. Al momento della restituzione della chiavetta dovrà contestualmente avvenire la restituzione della cauzione.

I distributori adibiti all'erogazione di bevande devono essere sempre dotati di autonomia di bicchierini e palette.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, appositi contenitori porta rifiuti predisposti per la raccolta differenziata che dovrà essere tenuto in perfette condizioni igieniche e sostituito qualora divenuto inadatto allo scopo.

Art. 6- Descrizione prodotti e prodotti minimi da porre a base del servizio

Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti alimentari (panini e snack) di primissima qualità, di rinomanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari e totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). Salumi e formaggi non dovranno contenere polifosfati aggiunti, mentre nitrati e nitriti dovranno essere inferiori ai limiti di legge.

Le date di scadenza dei prodotti dovranno essere monitorate con precisione: la data di scadenza non dovrà mai essere superata, né potranno essere inseriti prodotti a scadenza troppo ravvicinata. La ditta si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno sette (7) giorni consecutivi di calendario antecedenti la scadenza della cosiddetta "Shelf life di prodotto", ossia "termine minimo di conservazione del prodotto".

È vietata la vendita di alcolici e superalcolici e di bevande in contenitori di vetro.

Per le tipologie e le caratteristiche minime dei prodotti da erogare si rinvia agli Allegati D/1 – D/2 Offerta economica, a corredo della lettera di invito e Disciplinare di gara.

Il concorrente dovrà indicare per tutte le tipologie di prodotti di cui ai succitati Allegati D/1- D/2 il prezzo di vendita al pubblico, con la precisazione che il riferimento alla marca specifica dei prodotti è funzionale all'individuazione della tipologia del prodotto, e non delle marche citate. Tali tipologie potranno essere integrate come previsto dalla lettera di invito e Disciplinare di gara.

Le indicazioni sulle confezioni dei prodotti dovranno riportare, secondo le norme di legge, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, nonché la data di scadenza.

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale.



I distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta di zucchero.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione nonché di fare effettuare controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione.

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di almeno un anno dall'inizio del servizio.

Trascorso il primo anno la Ditta potrà richiedere la revisione del prezzo in presenza di aumenti nel settore merceologico specifico superiori al 20%. La Ditta aggiudicataria, in sede di richiesta di aggiornamento prezzi, dovrà produrre apposita relazione e comprovante documentazione atta ad indicare le motivazioni a supporto di detta richiesta, ed un riepilogo che riporti il listino dei prezzi in vigore nell'anno in corso.

Nel caso di accoglimento della richiesta, i prezzi indicati nel superiore listino verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di Euro.

Art. 7 - Personale addetto al servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Istituzione scolastica un elenco sempre aggiornato dei collaboratori e del personale che normalmente eseguono la manutenzione. Il personale dovrà essere munito di cartellino d'identificazione

L'operatore che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 327/1980 Regolamento di esecuzione della L. n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande, ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si adegui alle disposizioni impartite dall' Istituto scolastico ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente ai referenti dell'Amministrazione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio.

Art. 8 - Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali

Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti



assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui il contratto si svolge. Il Concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario esonera, pertanto, l'Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 9 - Obblighi della ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria la concessione si obbliga a:

- fornire, installare – entro il termine indicato al precedente art 3 - nonché gestire i distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande con marcatura CE, pagamento in contanti (monete) e strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- fornire, entro il termine di 10 giorni dalla data di installazione dei distributori, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate distinte per ubicazione, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza energetica assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasioni di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e approvazione dell'Amministrazione;
- fornire, contestualmente all'installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di appalto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normativa CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia;
- mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;
- effettuare il servizio di ristoro giornalmente, assicurando l'effettuazione di interventi di riparazione o sostituzione dei prodotti esauriti entro le 24 ore successive alla segnalazione del referente, salvo festivi;
- utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art. 33 del D.P.R. 327/1980, garantendo l'integrità dei prodotti medesimi;
- comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nella erogazione dei prodotti e comunque conformemente alla tempistica precedentemente menzionata;
- garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate nonché la conservazione dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
- impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed



- infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- provvedere, a proprie spese, alla rimozione definitiva dei distributori a scadenza contratto o in caso di revoca o risoluzione anticipata del contratto;
 - comunicare all'Istituzione scolastica, entro il termine comunicato con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante la ditta concessionaria che si renderà disponibile in qualità di referente per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio.

Art. 10 - Altri oneri a carico della ditta aggiudicataria

Qualora l'Amministrazione provinciale, proprietaria dell'immobile, richiedesse il rimborso delle spese relative ad acqua ed energia elettrica consumate dai distributori tale onere sarà a carico della ditta aggiudicataria.

Sarà a carico del gestore il pagamento alle autorità di competenza di tutti gli eventuali oneri dovuti per legge per la concessione, relative licenze e autorizzazioni sanitarie.

Art. 11- Divieto di cessione e di concessione in sub-utilizzo

E' fatto espresso divieto di cessione o sub-concessione anche parziale e/o gratuito, pena la risoluzione ipso iure del contratto stesso per fatto e colpa del Concessionario.

Art. 12 - Utilizzo degli spazi

Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti di proprietà della Provincia con ogni più attenta cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti.

Gli spazi di cui sopra verranno presi in consegna dalla ditta aggiudicataria all'inizio del servizio e restituiti in buono stato alla scadenza del contratto

Art. 13 - Responsabilità e coperture assicurative

Il Concessionario solleverà l'Istituzione scolastica da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un'adeguata polizza RCT/RCO, per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 1.000.000,00 per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da dipendenti del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio.

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia al Committente prima ancora della stipulazione del contratto, le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo (a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio).

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà sussistere per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori); è condizione essenziale per l'Istituzione scolastica e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 17.



La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

L'Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale mancanza d'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Parimenti l'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio.

Art. 14 - Interruzione del servizio

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'Amministrazione.

Art. 15 – Documentazione

Prima della stipulazione del contratto, o entro 30 giorni dalla stessa, pena decadenza, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla segreteria dell'Istituto copia dei documenti di seguito elencati e ogni altro previsto dalla normativa vigente:

- Autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della Legge 283/62 ;
- Polizza R.C.T./R.C.O.

Il gestore, inoltre, è tenuto se società, a produrre alla stipula del contratto (o entro 30 giorni dalla stessa, pena decadenza) i seguenti documenti:

- Nominativo del legale rappresentante;
- Impegno scritto a comunicare qualsiasi variazione statutaria e della compagine societaria;
- Dichiarazione relativa al capitale sociale

Art. 16 – Diritto di controllo, contestazioni e penali

L'Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso, a propria discrezione e giudizio e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali.

L'istituzione scolastica, qualora il servizio non venga espletato per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato d'Oneri, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite PEC con valore legale di ricevuta, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l'Istituzione scolastica dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell'interessato, l'Amministrazione, se del caso, inviterà la Ditta ad uniformarsi alle prescrizioni, pena un' ammenda fino a € 500,00 (euro



cinquecento), fissando eventualmente un ulteriore termine al Concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Art.17 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

E' facoltà dell'Istituzione scolastica risolvere il contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non rispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- fallimento dell'impresa;
- mancato pagamento del corrispettivo secondo quanto disposto dall'art. 4;
- inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione del contratto di cui all'art. 10;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 12.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Istituto scolastico diffiderà il contraente per iscritto ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 (quindici) giorni. Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 18 – Recesso del contratto di concessione

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di recedere dal contratto di la concessione qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti.

In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dalla Ditta aggiudicataria.

Art. 19 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Art. 20 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile e leggi in materia.

Art. 21 – Possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. ed osservanza della normativa antimafia

L'aggiudicazione del servizio è subordinata all'accertamento da parte degli organi competenti dell'insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed all'osservanza della vigente normativa antimafia.



Art. 22 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Vercelli.

Art. 23 - Tutela della Privacy

Ai sensi ex D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679 i informa che dei dati in possesso dell'Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.

Art. 24 - Approvazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il Concessionario dichiara di aver integralmente preso visione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di approvarle incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione.

Per accettazione
Il Legale Rappresentante della Ditta

Il Dirigente scolastico
(*Prof.ssa Nicoletta Berrone*)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993